

SCHEMA DI CONTRATTO PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SOCIAL MEDIA DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

C.I.G. – **CUP**

Importo netto: Euro(oltre **I.V.A. di legge**)=

Impresa aggiudicataria:, **con sede in via** –

tra

il **CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE** con sede presso la Reggia di Venaria Reale, in Piazza Repubblica n. 4, 10078, Città di Venaria Reale (TO), partita iva 09903230010, codice fiscale 97704430012, in persona del Direttore pro tempore, nato a (.....) il e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso la sede del Consorzio (in seguito **“Consorzio”** o **“Committente”**)

e

l'impresa, con sede legale in -, codice fiscale e partita IVA, in persona del sig., nato a, il, domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito **“Appaltatore”**),

PREMESSO CHE:

- con provvedimento prot. n. del veniva indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento della gestione dei social media della Reggia di Venaria Reale;
- il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. (....) offerte;
- la gara è stata esperita in data, e l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dall'impresa, con sede legale in -, con il punteggio complessivo dipunti, per un importo pari ad € oltre Iva, come risulta dal relativo

verbale in pari data depositato agli atti;

- in capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa previsti in gara;

- con determina prot. n. del il Responsabile ha approvato l'aggiudicazione all'Appaltatore sulla base dell'offerta da questi presentata;

- con lettera prot. n. del, l'aggiudicazione è stata comunicata all'aggiudicatario, al secondo in graduatoria, a tutti i concorrenti ammessi in gara e ai concorrenti esclusi, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto (in di seguito denominato “**Contratto**”), ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei social media della Reggia di Venaria Reale.

Art. 3 – Caratteristiche della fornitura

Le caratteristiche del servizio da affidare sono sommariamente indicate nel capitolato prestazionale e più dettagliatamente nell'offerta tecnica presentata dall'impresa in sede di gara, che anche se non allegati al presente Contratto costituiscono parte integrante dello stesso.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio oggetto di appalto così come indicato nei documenti di gara e più dettagliatamente specificato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 4 – Durata del Contratto

La durata del Contratto è stabilita in 24 mesi dalla data di avvio del servizio oltre eventuale opzione

per ulteriori 12 mesi.

Alla scadenza del Contratto, l'Appaltatore avrà comunque l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando il Consorzio non abbia provveduto ad un nuovo Contratto e comunque non oltre giorni 90 (novanta) dalla scadenza.

Art. 5 – Corrispettivo, contabilizzazione e modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale dovuto dalla Committente è determinato sulla base della percentuale di ribasso indicata nell'offerta economica dell'aggiudicatario rispetto ai valori posti a base d'asta. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Appaltatore ammonta quindi ad € oltre IVA, di cui Euro per il servizio biennale ed Euro per eventuale proroga di ulteriore 12 mesi.

Resta inteso che il corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Il ribasso è stato determinato liberamente dall'Appaltatore, pertanto è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio.

Le prestazioni appaltate saranno contabilizzate a corpo e liquidate trimestralmente nel quale saranno riassunte proporzionalmente alla durata contrattuale tutte le prestazioni eseguite dal principio dell'appalto.

Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benessere del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate.

Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente Contratto verrà corrisposto dalla Committente previa accettazione dei documenti contabili e ricezione di fattura con scadenza a 30 gg d.f.f.m.

L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010. In particolare, il pagamento relativo al presente Contratto sarà effettuato a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate:

presso _____,

IBAN _____

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi:

I termini di pagamento s'intendono sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Durante tale periodo, il Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore.

In relazione a ciascuna transazione, il bonifico bancario o postale di cui sopra, dovrà riportare i seguenti codici: CUP - CIG.

L'Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali i codici CIG e CUP riferiti al presente Contratto.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore, certificata attraverso D.U.R.C. in corso di validità.

Art. 6 – Obblighi e oneri e responsabilità dell'Appaltatore

L'appalto è regolato dalle condizioni tutte del presente Contratto e dai relativi allegati.

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere, rispettare ed accettare, il contenuto dei documenti precedentemente indicati, che qui si intendono espressamente richiamati come parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto, dichiara espressamente di attenersi per il servizio da eseguire alla esatta osservanza di tutte le prescrizioni di cui ai citati documenti e a quant'altro sopra espressamente menzionato.

Si richiama integralmente quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, al Consorzio, al complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, del d.lgs. n. 50/2016, per un importo pari a €, mediante polizza fidejussoria emessa da n. del, avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine tre mesi dopo la sua cessazione, previo accertamento, in ogni caso, da parte del Consorzio, della regolare esecuzione del servizio prestato dall'appaltatore;

Art. 8 – Divieto di cessione del Contratto e Subappalto

Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto attiene al subappalto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 9 – Varianti

Eventuali varianti in corso di esecuzione del servizio sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente, purché non mutino essenzialmente la natura stessa del servizio, e solo se approvate dai competenti organi del Consorzio ed in quanto coperte da finanziamento.

Art. 10 - Penali

Qualora il Committente registri ritardi, irregolarità o mancata esecuzione del servizio, rispetto ai tempi, modalità e quant'altro indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nei documenti contrattuali, verrà applicata all'Appaltatore, per ogni giorno di ritardo, una penale pecuniaria pari all'uno per mille del valore contrattuale.

Detta penale verrà applicata sulla liquidazione della fattura senza preavviso alcuno.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell'Appaltatore, che non potrà

avanzare pretese di sorta.

Il Consorzio potrà rivalersi dell'ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall'Appaltatore indicata al precedente art. 7. In tal caso l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all'appaltatore l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva alla mancata produzione e/o all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, dello stesso decreto, qualora si verificasse la mancata produzione e/o fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà dallo stesso rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, e 47 del citato D.P.R. 445/2000, il Contratto si intenderà risolto di diritto, anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà del Consorzio di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente. Resta salvo, in ogni caso, il diritto del Consorzio al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, il Consorzio, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al medesimo, ex art. 1454 c.c., un termine di 3 giorni per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Contratto si intenderà risolto. Il Consorzio ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che il Consorzio potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, il presente Contratto nei

seguenti casi:

- a) ritardo nell'esecuzione del servizio;
- b) nel caso in cui l'Appaltatore non riesca ad assicurare il servizio oggetto del Contratto;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consorzio.

Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell'Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest'ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.

In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta del Consorzio, l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere la gestione del servizio. Il Consorzio potrà procedere all'affidamento del servizio ad altro operatore, ponendo a carico dell'Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.

All'Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del Consorzio all'incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.

Art. 12 – Certificato di regolare esecuzione

L'accertamento della regolare esecuzione del servizio in oggetto sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal completamento dello stesso.

Ad avvenuta ultimazione del servizio il Committente ne accerta l'esecuzione a regola d'arte e, secondo le prescrizioni stabilite, emette il certificato di regolare esecuzione e dispone lo svincolo della garanzia, nonché il pagamento a saldo di quanto dovuto all'Appaltatore.

Art. 14 – Controversie

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, nonché quant'altro disposto in materia dalla normativa vigente.

Art. 13- Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Andrea Scaringella e il Direttore dell'esecuzione del Contratto è il dott.

Art. 14 – Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e all'esecuzione delle relative prestazioni.

A carico esclusivo dell'Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto.

Art. 15 – Elezione di domicilio

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

Il Committente in Venaria Reale (To) – Piazza della Repubblica 4;

L'Appaltatore in

Art. 16 – Trattamento dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i dati contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 17 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, all'offerta economica presentata in sede di gara nonché alla normativa vigente in materia.

Venaria lì

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore del Consorzio

L'Appaltatore